



COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

Area 02 – Servizio Entrate

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

In vigore dall'anno d'imposta 2023

Approvato con DCC n. 23/2020

Modificato con DCC n. 44/2020

Aggiornato con DCC n. 31/2021

Aggiornato con DCC n. __/2023

INDICE

Art. 1 – OGGETTO	3
Art. 2 - DEFINIZIONI	3
Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI	6
Art. 4 – VERSAMENTI	6
Art. 5 - MODALITA' DI RISCOSSIONE.....	6
Art. 6 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI A TRIBUTO – PRESUPPOSTO	7
Art. 7 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE A TRIBUTO.....	7
Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	7
Art. 9 - UTENZE NON DOMESTICHE: RIDUZIONI DI SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI	8
Art. 10 – CATEGORIE DI TASSAZIONE	8
Art. 11 - UTENZE NON DOMESTICHE	9
Art. 12 - UTENZE DOMESTICHE	9
Art. 13 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	10
Art. 14 – RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
Art. 15 – UTENZE NON DOMESTICHE: OPZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO AGEVOLAZIONI PER L'AVVIO AUTONOMO A RECUPERO ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. 152/2006	11
Art. 16 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	12
Art. 17 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
Art. 18 – AGEVOLAZIONI	14
Art. 19 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO.....	15
Art. 20 – CUMULO DI BENEFICI	15
Art. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO	15
Art. 22 – DICHIARAZIONE.....	16
Art. 23 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	19
Art. 24 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	19
Art. 25 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE	20
Art. 26 - COLLABORAZIONE TRA UFFICI.....	21
Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE.....	21
Art. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI DI RINVIO E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA	21
ALLEGATO A: TABELLA CATEGORIE DI TASSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE	22

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/1997, disciplina nel Comune di Selargius le modalità di applicazione della **TARI** – Tassa sui Rifiuti, di cui alla L. 147/2013.

Art. 2 - DEFINIZIONI ***(articolo integrato dal 1° gennaio 2023)***

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- y) «richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati»: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;
- z) «reclamo scritto»: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi.

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI ***(articolo integrato dal 1° gennaio 2023)***

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 – VERSAMENTI

1. Il versamento della tassa annuale è effettuato in un massimo di quattro rate, alle scadenze definite in sede di approvazione delle tariffe annuali.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere considerate nel conteggio dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 5 - MODALITA' DI RISCOSSIONE

1. La riscossione della TARI annuale e degli anni precedenti, dovuta in base alle autodenuce ricevute o alla notifica di accertamenti, avviene con liquidazione d'ufficio mediante invio/consegna al domicilio dei contribuenti per posta semplice, o trasmissione tramite sistemi telematici alle caselle di posta elettronica indicate dagli stessi, di un invito al pagamento che specifica: le somme dovute, le scadenze dei versamenti, i codici per procedere al pagamento telematico attraverso la piattaforma PagoPA.

2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze in tutto o in parte le somme indicate nell'avviso di pagamento, neanche dietro invio (con raccomandata AR o via PEC) di un sollecito con invito alla regolarizzazione, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento che intima le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con contestuale irrogazione della sanzione e addebito di interessi e spese nella misura di legge.

Art. 6 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI A TRIBUTO – PRESUPPOSTO

1. Sono soggetti al tributo tutti gli ambienti comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti e attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo come deposito.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, riferibili alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettabili al prelievo.

Art. 7 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE A TRIBUTO

1. Non sono soggetti a tassazione:
 - a. Gli immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, durante l'esecuzione dei lavori edilizi, da documentare mediante le previste comunicazioni di inizio e fine lavori trasmesse al Comune, a condizione che non vi sia fruizione, neanche parziale, dell'immobile;
 - b. Le aree scoperte abbandonate o delle quali si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - c. Le aree scoperte impraticabili o intercluse o adibite al puro transito e manovra di veicoli o per la sosta gratuita;
 - d. Le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - e. I fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione;

Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile determinata considerando l'area al netto dei muri interni e perimetrali e dei pilastri, senza tener conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici (salvo che non siano fruibili), dei locali tecnici (quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, allegata al titolo abilitativo edilizio), ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9 - UTENZE NON DOMESTICHE: RIDUZIONI DI SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Le utenze non domestiche che hanno diritto all'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, devono farne richiesta nella dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'[art. 22](#), precisando la tipologia del rifiuto prodotto e producendo copia dei contratti di smaltimento con soggetti autorizzati; per le annualità successive, al fine di mantenere l'esclusione, è necessario documentare il corretto trattamento dei rifiuti speciali nell'annualità precedente mediante la produzione di idonea documentazione (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.) entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Nelle ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione della base imponibile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento del 50%.
3. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, o in caso di mancata documentazione annuale del corretto trattamento, né la detassazione totale né l'abbattimento forfetario potranno essere riconosciuti fino a regolarizzazione, nel rispetto della prescrizione quinquennale.
4. L'abbattimento verrà riconosciuto con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella destinata ai processi produttivi in cui si generano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali come definiti dal TUA - Testo Unico dell'Ambiente di cui al Dlgs 152/2006, nonché di quella destinata allo stoccaggio e al deposito di materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo medesimo, purché riconducibile a magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ai locali di produzione. Restano soggetti a tassazione i depositi di prodotti finiti e merci non impiegati nel processo produttivo e/o destinati alla commercializzazione.

Art. 10 – CATEGORIE DI TASSAZIONE

1. Le tariffe sono articolate:
 - a. per le utenze domestiche, suddivise in categorie in funzione del numero degli occupanti l'immobile tassato;
 - b. per le utenze non domestiche, suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'[allegato A](#) al presente regolamento.

Art. 11 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva tipologia di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA. o nell'atto abilitativo all'esercizio di attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta nei locali tassati, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo viene conteggiato separatamente per ciascun utilizzo.
6. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il gestore o l'amministratore dei servizi comuni deve presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'elenco degli occupanti o detentori esclusivi dei locali ed aree con riferimento all'anno solare precedente, precisando, per ciascuno, superfici occupate, attività esercitata e durata occupazione, nonché i locali risultati non utilizzati.

Art. 12 - UTENZE DOMESTICHE ***(articolo modificato dal 1° gennaio 2023)***

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione.
3. Le modifiche al numero dei componenti non residenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo [art. 22](#), fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dalla banca dati anagrafica comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, dietro presentazione di adeguata documentazione, nei seguenti casi:
 - a) anziano collocato in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero al di fuori del territorio Regionale per un periodo superiore a 6 mesi all'anno.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a

quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'[art. 22](#) non applicabile retroattivamente. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito pari a 3 componenti.

6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione delle attività economiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'[art. 22](#) dei soggetti fisici che occupano l'immobile.
7. In presenza, nella medesima unità abitativa, di più nuclei familiari anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso.
8. Le pertinenze, in quanto beni a servizio ed ornamento durevole del bene principale, sono da considerarsi parte integrante dell'abitazione; pertanto, la loro superficie verrà sommata a quella della casa già soggetta a tassazione e la quota variabile della tariffa verrà applicata una sola volta al soggetto passivo intestatario della posizione tributaria.

Art. 13 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti apposita documentazione giustificativa come precisato dal successivo [art. 22](#).
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo [articolo 23](#).
4. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al DPR 158/99 secondo il cosiddetto "metodo normalizzato" ed è composta da una quota fissa ed una variabile rapportate alle componenti di costo rappresentate nel PEF – Piano Economico Finanziario.

Art. 14 – RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE NON DOMESTICHE (articolo modificato dal 1° gennaio 2023)

1. Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico di igiene urbana, che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.
2. Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che il quantitativo dei rifiuti di cui sopra avviato al riciclo nel corso dell'anno solare rappresenti almeno il 50% della produzione annua.
4. La riduzione tariffaria è determinata dal rapporto fra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo e la quantità di rifiuti riconducibili dall'utente; tenuto conto che l'utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.
5. In attesa dell'adozione di un sistema che misuri compiutamente il quantitativo annuo di rifiuti conferiti al servizio pubblico, tale parametro viene determinato presuntivamente quale prodotto fra il coefficiente Kd della categoria corrispondente (che misura la produzione annua – Kg/mq - stimata, utilizzato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa) e la superficie assoggettata a tassazione.
6. Tale abbattimento, pena la perdita del diritto all'agevolazione, viene riconosciuto solo ed esclusivamente alle utenze non domestiche, in regola con gli obblighi dichiarativi, che ne

facciano apposita richiesta all'Ente entro il mese di aprile dell'anno successivo, completa della documentazione comprovante l'avvio al riciclo dei predetti rifiuti (a titolo di esempio: copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).

7. Per "riciclo", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera u, del Dlgs 152/2006, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali, o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
8. L'abbattimento verrà riconosciuto con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota.
9. ~~L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque superare l'apposito stanziamento del bilancio comunale; in caso contrario, le stesse saranno proporzionalmente ridotte fino a concorrenza delle risorse previste.~~

**Art. 15 – UTENZE NON DOMESTICHE: OPZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI PER L'AVVIO AUTONOMO A RECUPERO ai sensi dell'art. 198 comma 2-
bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. 152/2006
(articolo modificato dal 1° gennaio 2023)**

1. ~~Le utenze non domestiche che scelgono di conferire tutti i rifiuti urbani prodotti nell'esercizio della propria attività al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, hanno diritto all'esclusione dal pagamento della quota variabile del tributo a condizione che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.~~
2. ~~Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze interessate devono presentare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.~~
3. ~~La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del gestore del servizio pubblico ma di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune entro il termine stabilito dal DL 41/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, sulla modulistica predisposta dall'Ente, nella quale:
 - viene esplicitamente esercitata l'opzione di uscita dal servizio pubblico per almeno cinque anni
 - vengono indicati i soggetti autorizzati incaricati del recupero dei rifiuti e prodotto le copie dei contratti stipulati con gli stessi;
 - vengono esplicitate le tipologie dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER;Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali in sede di dichiarazione di inizio occupazione, con decorrenza dall'anno successivo.~~
4. ~~Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini previsti, si intende che abbia optato per il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.~~
5. ~~Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno~~

sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

6. ~~La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.~~
1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati **tutti** al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. (Per tutti i rifiuti urbani si intende tutti i rifiuti urbani prodotti e/o producibili ivi compreso obbligatoriamente anche la gestione del E.E.R. 20.03.01)
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, fatto salvo quanto previsto al successivo [art. 16](#) nel caso di avvio a riciclo di singole frazioni o comunque di una parte dei propri rifiuti urbani, le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al successivo [art. 16](#), non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

Art. 16 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
(articolo integrato dal 1° gennaio 2023)

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'[art. 15](#), del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, e per conoscenza al gestore, utilizzando il modello predisposto dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello messo a disposizione del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, nei termini previsti è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e per conoscenza al gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al servizio entrate del comune. Decorso il termine di 60 giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e per conoscenza al gestore - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - tramite PEC, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 17 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato

una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo relativo al periodo di sospensione è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% dello stesso.

Art. 18 – AGEVOLAZIONI
(articolo modificato dal 1° gennaio 2023)

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 659, della L. 147/2013, la parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni, diverse da quella di residenza, tenute a disposizione per periodi non superiori a mesi sei;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per periodi non superiori a mesi sei, come risultante dal titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. La parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% relativamente alle abitazioni di residenza nelle quali tutti gli occupanti risultano ospitati in strutture socio-sanitarie (case di riposo, case di cura, RSA, ecc.).
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono dal momento in cui, debitamente documentate, vengono richieste dal contribuente con la dichiarazione di cui all'[art. 22](#) e non hanno effetto retroattivo.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Ai sensi dell'art. 1, c. 660, della L. 147/2013, sono previste a carico della fiscalità generale dell'Ente le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le utenze domestiche relative a nuclei familiari da 5 componenti in su, la parte variabile della tariffa è parificata a quella dei nuclei familiari di 4 componenti;
 - ~~c. per il solo anno 2021, per tutte le utenze domestiche, la parte fissa della tariffa è ridotta automaticamente del 20%, in aggiunta alle agevolazioni di cui alla lettera a) riservate alle famiglie numerose;~~
- ~~6. Ai sensi dell'art. 6 del DL 73/2021, con finanziamenti a carico dello Stato, per il solo anno 2021 per le utenze non domestiche sono riconosciuti i seguenti abbattimenti automatici della parte fissa e variabile della tariffa:~~

CATEGORIE		RIDUZIONE QUOTA FISSA E VARIABILE
A01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	60%
A03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	10%
A04	Impianti sportivi	60%
A06	Esposizioni, autosaloni	10%
A07	Alberghi con ristorante	60%
A08	Alberghi senza ristorante	60%
A13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	15%
A15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ombrelli, antiquariato	20%
A17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	30%

A22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60%
A23	Mense, birrerie, hamburgerie	60%
A24	Bar, caffè, pasticceria	60%
A27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	15%
A27 1	Fiori e piante	30%

Art. 19 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO

1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici (da cucina, sfalci e potature da giardino) è riconosciuta una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa, a condizione che l'attrezzatura per il compostaggio sia posizionata all'aperto, in area scoperta privata pertinenza dell'abitazione (quale un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto) non totalmente pavimentata.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene applicata a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita richiesta su modulistica comunale, purché in regola con il pagamento della TARI.
Il beneficio sarà riconosciuto anche per gli anni successivi, sempre che non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore del Servizio di igiene urbana ad effettuare verifiche, anche periodiche e/o a campione, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio, nonché per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione.
Qualora l'Ente rilevi il loro venir meno, il Funzionario Responsabile procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.

Art. 20 – CUMULO DI BENEFICI

1. Le riduzioni e le agevolazioni non possono essere cumulate fra loro se non espressamente previsto.
2. Nel caso in cui allo stesso contribuente spettino più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole.

Art. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera di cui ai commi 662, 663, 664 e 665 dell'art. 1 della L. 147/2013, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone mercatale di cui all'art. 1, c. 837, della L. 160/2019.
2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%.

3. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quelli addetti alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
4. Il tributo giornaliero non è dovuto:
 1. relativamente alle occupazioni di cui al comma 1 concernenti l'esercizio di attività edilizia (es. ponteggi stradali)
 2. relativamente alle occupazioni di cui al comma 1 autorizzate in esenzione dal Canone Unico Patrimoniale.

Art. 22 – DICHIARAZIONE
(articolo modificato dal 1° gennaio 2023)

- ~~1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette a tassazione ai sensi dell'art. 1, comma 684, della L. 147/2013.~~
- ~~2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.~~
- ~~3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, sottoscritta anche digitalmente, corredata della copia del documento di identità e della documentazione relativa alle agevolazioni/riduzioni o al cessato utilizzo di cui al successivo comma 6, con le seguenti modalità:
 - consegnata a mano all'ufficio protocollo;
 - spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R;
 - invio tramite posta elettronica certificata.~~
- ~~4. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di ricezione risultante dal timbro postale nell'avviso di ricevimento, nel caso di invio con raccomandata A/R, o alla data della ricevuta di consegna, nel caso di invio a mezzo PEC.~~
- ~~5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione, la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare nel caso di soli soggetti residenti.~~
- ~~6. A seguito di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della TARI relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione debitamente documentata (indicazione estremi atto vendita, produzione copia del verbale di riconsegna chiavi al proprietario, della disdetta delle forniture idriche ed elettriche o delle ultime fatture dei gestori a chiusura del contratto riportanti la data dell'ultima lettura).~~
- ~~7. Nel caso in cui il contribuente non provveda, nei termini e con le modalità indicate dall'ufficio tributi, all'integrazione delle dichiarazioni incomplete, le stesse non consentiranno l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013.~~
- ~~8. Non sono valide, ai fini previsti dai commi precedenti, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.~~
- ~~9. Le utenze non domestiche dovranno produrre, a corredo della dichiarazione, una piantina quotata dei locali da sottoporre a tassazione, asseverata da un tecnico, o, in alternativa, la piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza sul lavoro, sottoscritta dal responsabile dell'attività, nella quale indicare la destinazione e l'utilizzo delle superfici così da consentirne la corretta tassazione in funzione della tipologia di rifiuti prodotti (urbani o speciali).~~

1. I soggetti individuati all'[articolo 3](#) devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si verifica una delle circostanze di cui al comma 1.
3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, se disponibile tramite lo sportello online. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
4. Nella dichiarazione di cui al comma 2 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente e l'eventuale richiesta di domiciliazione digitale;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio, e comprovata documentazione della cessazione del possesso o detenzione/occupazione dei locali (verbale consegna chiavi, disattivazione utenze di rete, atto di vendita, etc.);
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente e l'eventuale richiesta di domiciliazione digitale;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno, ove esistente, la superficie calpestabile, destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio e comprovata documentazione della cessazione del possesso o detenzione/occupazione dei locali (verbale consegna chiavi, disattivazione utenze di rete, atto di vendita, etc.);

- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
5. Il sito internet del Gestore del servizio riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità.
 6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune, su richiesta dell'utente, comunica il codice utente attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
 7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
 8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
 9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
 10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione secondo quanto previsto dal comma 4 lettera f) del presente articolo.
 11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
14. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 5 del presente articolo. Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
15. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento.

Art. 23 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
(articolo modificato dal 1° gennaio 2023)

- ~~1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 2, su richiesta del contribuente il Funzionario Responsabile può autorizzare la compensazione del credito spettante, verificato dall'ufficio, con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento.~~
1. La cessazione dà diritto al rimborso della Tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 24 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
(articolo integrato dal 1° gennaio 2023)

1. Il contribuente può presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile e scaricabile nel sito web del Comune. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica certificata al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale, telefonico e/o l'indirizzo di posta elettronica/PEC;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati;
- c) motivi del reclamo.
3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, una motivata risposta scritta, entro 60 giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della richiesta, di norma con posta elettronica. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, già pagati o per il quale è stata richiesta la rateizzazione, la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile o direttamente rimborsato su richiesta dell'utente. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite posta elettronica/PEC.

Art. 25 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.
2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame anche su istanza del contribuente per l'esercizio del potere di autotutela.

Art. 26 - COLLABORAZIONE TRA UFFICI

1. Al fine di quantificare, riscuotere e accertare correttamente la TARI, tutti gli uffici comunali sono tenuti a garantire l'accesso dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, alle banche dati contenenti:
 - provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE ***(articolo modificato dal 1° gennaio 2023)***

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal ~~quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione~~ 01/01/2023.

Art. 28 - ~~NORME TRANSITORIE E FINALI DI RINVIO E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA~~ ***(articolo modificato dal 1° gennaio 2023)***

- ~~1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2021.~~
- ~~2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della Tassa sui rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs 507/1993 nonché della IUC relativamente alle annualità pregresse.~~
1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ALLEGATO A: TABELLA CATEGORIE DI TASSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

N.	CATEGORIA DI ATTIVITA' CON POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (generi non alimentari)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club